

ORIGINALE



n° 2085 REG. SENT. 2005  
n° 46 REG. GEN. 2005

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 46/2006 proposto dal [redacted], in persona del [redacted]  
[redacted], rappresentato e difeso dagli [redacted]  
[redacted] nello studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, p.zza Duse  
n. 1;

**contro**

- la [redacted] in persona del [redacted] in carica, rappresentata e difesa dall' [redacted] ed elettivamente domiciliata negli uffici [redacted] via Fabio Filzi, n. 22;
  - la [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] nel cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana, n. 25;
  - il [redacted] in persona del [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] nel cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, corso Vittorio Emanuele II, n. 15;
- [redacted]

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

[REDACTED]  
[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non  
costituita in giudizio;

**e nei confronti di**

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'avv. Simone Lazzarini nello studio del quale è elettivamente  
domiciliata in Milano, via Ippolito Rossellini, n. 12;

**per l'annullamento**

- del provvedimento [REDACTED] n.  
11258/05 del 21 ottobre 2005 di autorizzazione alla realizzazione e  
all'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi,  
rilasciato alla società [REDACTED]
- di ogni altro connesso, ivi incluso il parere tecnico dell' [REDACTED]  
acquisito dalla [REDACTED] in data 18 ottobre 2005, non noto alla  
ricorrente.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio della [REDACTED]  
[REDACTED]

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 12 ottobre 2006 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Uditi [redacted] per il [redacted] ricorrente, [redacted] per la [redacted]  
[redacted] per la [redacted] in sostituzione dell'avv.  
[redacted] per il [redacted] e l'avv. Lazzarini per la società  
controinteressata;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con il ricorso in esame, il [redacted] ha impugnato il provvedimento con cui la [redacted] ha autorizzato la società controinteressata alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi nel [redacted]

In particolare, il predetto impianto è stato autorizzato a trattare, dopo che la società [redacted] aveva presentato una variante al progetto iniziale, un quantitativo annuo di rifiuti speciali non pericolosi di 29.440 tonnellate pari ad un volume di produzione giornaliero di 98 tonn..

In ragione di ciò, la predetta autorizzazione è stata rilasciata dalla [redacted] [redacted] senza l'acquisizione preventiva della valutazione di impatto ambientale (VIA).

Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa il Comune interessato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 2, comma 1, DIR 85/337/CE; violazione dell'art. 27 del D.lgs n. 22/1997; falsa applicazione dell'art. 28 del D.lgs n. 22/1997; violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) della legge della Regione Lombardia n. 20/1999; eccesso di potere per carenza di presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento e difetto di istruttoria.

La Direttiva CEE n. 85/337 impone agli Stati membri di adottare misure specifiche affinché i progetti che possano determinare un impatto ambientale importante siano preventivamente sottoposti a valutazione di incidenza sul territorio.

La legislazione nazionale (artt. 27 e 28 del D.Lgs n. 22/1997) e regionale (LR n. 20/1999) si è conformata ai dettati di provenienza comunitaria tanto che il DPR 12 aprile 1996 ha previsto che gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonn./giorno devono essere previamente sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), la cui procedura è regolata dalla citata legge regionale n. 20/1999.

Come si evince chiaramente, la citata prescrizione contenuta nel DPR del 1996 si riferisce alla capacità potenziale dell'impianto, a nulla valendo il dato quantitativo della produzione autorizzato dall'ente competente.

Nel caso di specie, l'impianto che la società controinteressata intende realizzare nel [REDACTED] ha una capacità nominale giornaliera di 360 tonnellate e ciò è sufficiente per ritenere necessaria la preventiva acquisizione della VIA.

La sottoutilizzazione dell'impianto in argomento (98 tonn/giorno) potrebbe

rivelarsi una soluzione provvisoria destinata ad essere corretta in futuro con un incremento della produzione tale da superare il limite di 100 tonn/giorno, il che determinerebbe un'elusione della normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Tale interpretazione risulta avvalorata dalla giurisprudenza amministrativa che si è espressa sul punto;

*2) violazione dell'art. 2, comma 1, DIR 85/337/CE, sotto ulteriore profilo.*

Anche a voler ritenere il contrario di quanto evidenziato nel motivo precedente (ovvero che la sottoposizione a VIA deve avere come riferimento l'effettivo quantitativo trattato dall'impianto di che trattasi), ciò non legittima, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia della CE, la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale.

Ed invero, la predetta giurisprudenza ha affermato che la fissazione di soglie – limite per assoggettare la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti non ha valore assoluto in quanto, in presenza di determinate circostanze, potrebbe essere necessario acquisire comunque la VIA anche per progetti che si pongano al di sotto della soglia prefissata a livello normativo.

Ciò sarebbe dovuto avvenire nel caso di specie in quanto il limite di produzione dell'impianto di che trattasi, sebbene si ponga sottosoglia, si rivela anomalo in quanto la capacità potenziale consente notevoli incrementi dal punto di vista produttivo;

*3) eccesso di potere per violazione della deliberazione della G.R. del 6 agosto*

2002 n. 7/10161, in relazione all'art. 9 del D.Lgs n. 99/1992; carenza di istruttoria; sviamento.

La società controinteressata non ha poi presentato, a corredo della domanda, lo studio di impatto ambientale, pure richiesto dalla deliberazione della G.R. del 6 agosto 2002 n. 7/10161.

Pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto il progetto presentato dalla società [redacted] oltre a non essere stato sottoposto a VIA, non è stato corredato del necessario studio di impatto ambientale che avrebbero dovuto contenere, tra l'altro, i dati riguardanti l'utilizzo dei fanghi biologici in agricoltura e l'indicazione della disponibilità dei terreni interessati al loro spandimento;

4) *violazione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale della Lombardia n. 20/1999 in relazione all'art. 19, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 26/2003; incompetenza.*

L'art. 3, comma 2, della legge regionale della Lombardia n. 20/1999 prevede che l'amministrazione competente a pronunciarsi in materia di impatto ambientale è la Provincia in quanto è l'ente territoriale che rilascia l'autorizzazione finale all'esercizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti.

Nel caso di specie, la [redacted] si è limitata a prendere atto delle indicazioni fornite sul punto dalla [redacted] inficiando il provvedimento impugnato del vizio di incompetenza;

5) *violazione degli artt. 25, 29 e 30 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico regionale della Lombardia; eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di*

*istruttoria.*

L'autorizzazione impugnata è stata rilasciata dalla [REDACTED] senza che la società controinteressata abbia apportato gli adeguamenti richiesti dal Servizio Territorio del predetto ente e senza che il Servizio rifiuti provinciale abbia espresso il proprio definitivo parere al riguardo.

Si sono costituiti in giudizio la [REDACTED] chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

In particolare, la società controinteressata ha, altresì, eccepito l'inammissibilità del gravame sia per mancanza di interesse del [REDACTED] ricorrente che per il comportamento contraddittorio assunto durante la fase procedimentale che ha portato all'adozione dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di che trattasi.

Con ordinanza n. 151/06, è stata respinta la domanda di sospensiva.

Il Consiglio di Stato, sez V, ha respinto, con ord. n. 2308/06, l'appello avverso la pronuncia da ultimo citata, pur segnalando l'opportunità di fissare l'udienza di merito al fine di un'adeguata valutazione dei profili di censura dedotti.

In prossimità della trattazione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2006, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

**DIRITTO**

1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società controinteressata la quale ritiene che il [REDACTED] non abbia evidenziato, con il ricorso in argomento, il pregiudizio che deriverebbe al territorio di riferimento dall'esecuzione del provvedimento autorizzatorio impugnato.

La società [REDACTED] a fondamento della propria eccezione, ha peraltro richiamato, in sede di discussione orale, la recente decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5713/2006 secondo cui, perché sia riconosciuta in capo al [REDACTED] limitrofo la legittimazione ad impugnare il provvedimento che autorizza la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti, non è sufficiente richiamare la mera circostanza della prossimità all'opera pubblica ma è necessaria la congrua dimostrazione del danno che deriverebbe dalla sua realizzazione (*cf. Cons. St., sez. VI, 18 luglio 1995 n. 754; sez. V, 13 luglio 1998 n. 1088; 31 gennaio 2001 n. 358; 20 maggio 2002 n. 2714 e 16 aprile 2003 n. 1948*).

L'obiezione non può essere condivisa.

Il Collegio non intende smentire le argomentazioni svolte dal giudice di appello in punto di legittimazione del Comune limitrofo ad impugnare il provvedimento che autorizza la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti, pur tuttavia, è dell'avviso che, nel caso di specie, sulla base delle prospettazioni contenute nel ricorso, debba essere riconosciuta in capo al [REDACTED] la legittimazione ad impugnare il provvedimento autorizzativo rilasciato alla controinteressata dalla [REDACTED]

Tra i principali motivi di doglianza, l'ente ricorrente lamenta, invero, la mancata



sottoposizione del progetto relativo all'impianto di che trattasi alla preventiva VIA (valutazione di impatto ambientale) e che la domanda presentata dalla [REDACTED] s.r.l. non sia stata corredata dello studio di impianto ambientale, pure previsto dalla normativa regionale.

Ora, è la stessa prospettazione del Comune deducente che fa radicare in capo allo stesso la legittimazione ad impugnare in quanto l'assenza della preventiva valutazione dell'impatto ambientale - ove ritenuta necessaria - non consente al ricorrente di verificare l'incidenza di eventuali rischi ambientali nel territorio di riferimento.

Posto che l'impianto sarà realizzato in un'area al confine con il [REDACTED] [REDACTED] è *in re ipsa* che il bene ambiente possa subire pregiudizio dalla sua realizzazione, tanto che l'acquisizione preventiva della valutazione di impatto ambientale si rivela utile per verificare la sussistenza di eventuali rischi al bene - ambiente, alla cui tutela, in ragione della sua natura di interesse diffuso, è preposto anche l'ente limitrofo ricorrente.

Né può ritenersi che il [REDACTED] avrebbe dovuto fornire un principio di prova in quanto è proprio l'eventuale accertamento della violazione procedimentale (ovvero la mancata sottoposizione del progetto alla VIA) - con la conseguente impossibilità di verificare la compatibilità del progetto con l'ambiente circostante - che costituisce la fonte per il riconoscimento della legittimazione in capo all'ente territoriale a proporre impugnativa avverso il provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla [REDACTED].

Non può, poi, trascurarsi il fatto (non smentito) che la localizzazione dell'impianto comporterà il passaggio di mezzi pesanti anche nel territorio dell'ente ricorrente, il che costituisce un'ulteriore motivo di legittimazione per il [REDACTED]

2. Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla società [REDACTED] è infondata.

La controinteressata lamenta che il [REDACTED] avrebbe sollevato il problema relativo alla mancata sottoposizione del progetto alla VIA solo durante la seconda conferenza di servizi convocata dalla [REDACTED] segno di un comportamento del ricorrente contraddittorio e non improntato al principio di leale collaborazione.

Or, risulta in atti che il [REDACTED] ha sollevato la questione relativa alla necessità di acquisire la valutazione di impatto ambientale nella seconda riunione della conferenza di servizi alla quale era stata invitata dalla [REDACTED] una volta che il relativo procedimento era stato sospeso per approfondimenti istruttori e l'ente ricorrente ha potuto esaminare i vari aspetti di natura tecnica (tra cui la necessità di acquisire la VIA) connessi al progetto presentato dalla controinteressata.

Atteso quanto sopra, non sembra al Collegio che il Comune ricorrente abbia tenuto, nella fattispecie in esame, una condotta contraddittoria e non improntata al principio di leale collaborazione posto che tutte le doglianze oggetto del presente ricorso sono comunque emerse durante le varie riunioni convocate dalla [REDACTED] in sede di conferenza di servizi e, quindi, prima che si

concludesse la fase istruttoria per l'esame del progetto presentato dalla società controinteressata.

3. Passando ora all'esame del merito del ricorso, con il primo motivo, il Comune ricorrente è dell'avviso che il progetto proposto dalla società [redacted] avrebbe dovuto essere previamente sottoposto a valutazione di impatto ambientale di cui al DPR 12 aprile 1996 in quanto l'impianto ha una capacità potenziale giornaliera che supera le 100 tonnellate.

La doglianza si rivela infondata.

Al riguardo, risulta opportuno delineare sinteticamente i tratti salienti della vicenda:

- nel mese di ottobre 2004, la società [redacted] ha presentato alla [redacted] [redacted] istanza per la realizzazione nel [redacted] di un impianto di messa in riserva, trattamento/condizionamento e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi;
- la potenzialità nominale di tale impianto risultava pari a 360 tonn/giorno ma la controinteressata ha chiesto, inizialmente, di essere autorizzata a trattare un quantitativo giornaliero di circa 99,3 tonnellate pari a 29.800 tonn. annue (con una capacità oraria di 30 tonn. ed un funzionamento giornaliero di 12 ore);
- durante la conferenza di servizi convocata per esaminare il progetto della [redacted] (alla quale è stato invitato anche il [redacted] ricorrente), a fronte di opinioni contrastanti emerse durante le riunioni, la [redacted] con nota del 16 febbraio 2005, ha chiesto alla [redacted] se, in ragione delle

- caratteristiche dell'impianto di che trattasi, fosse necessaria la preventiva acquisizione della valutazione di impatto ambientale;
- nelle more, la società [redacted] ha presentato una variante progettuale con la quale ha previsto l'installazione di macchinari con minore potenzialità (miscelatori e coclee) e servocontrolli finalizzati a limitare la "portata" dei rifiuti trattati;
  - le limitazioni apportate dalla controinteressata al progetto iniziale hanno comportato una potenzialità oraria di trattamento di 14 tonnellate tanto che, calcolando un funzionamento di 7 (sette) ore al giorno, la capacità giornaliera dell'impianto si attestava a 98 tonn./giorno pari a 29.400 tonn. annue;
  - a fronte di tali modifiche, la [redacted] con nota del maggio 2005, ha ritenuto che il progetto così ridimensionato, potesse *"essere escluso dalla procedura finalizzata all'acquisizione della VIA a condizione che la [redacted] [redacted]...verifichi, in sede di esame del progetto, che l'insieme delle caratteristiche dell'impianto (macchinari, capacità di stoccaggio, ecc.) sia tecnicamente adeguato ad operare con le portate dichiarate (e) definisca ed espliciti nell'atto autorizzativo un sistema di adempimenti a carico della ditta, nonché il relativo sistema dei controlli, atto a verificare l'osservanza dei limiti sopra indicati"*;
  - sulla base delle considerazioni espresse dalla [redacted], la [redacted] ha incaricato un ingegnere informatico di valutare l'efficacia sia delle misure proposte dalla società [redacted] per registrare i quantitativi trattati nell'impianto

(soprattutto in termini di non alterabilità delle stesse) sia delle procedure di verifica periodica dei sistemi di taratura dei macchinari adibiti alla pesatura dei rifiuti;

- in ragione del parere positivo fornito al riguardo dal tecnico incaricato, la ██████████ ha rilasciato alla controinteressata l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto vincolando la società ████████ ad una serie di prescrizioni riguardanti, oltre i limiti quantitativi di trattamento dei rifiuti (come detto, di 98 tonn/giorno pari a 29.400 tonn/annue), anche l'obbligo di depositare il software di gestione dell'impianto stesso (inclusi gli aggiornamenti che si rendessero necessari) insieme al codice sorgente e di sottoporre periodicamente a taratura da parte di laboratori accreditati il sistema di pesatura dei quantitativi trattati.

Ciò premesso, il Collegio è dell'avviso che il progetto presentato dalla società ████████ non necessita di essere sottoposto alla preventiva valutazione di impatto ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 in quanto le caratteristiche strutturali dell'impianto (nella versione modificata rispetto all'ipotesi iniziale), gli accorgimenti tecnici ed i sistemi di controllo a cui sarà periodicamente sottoposto fanno ritenere che la capacità non si ponga oltre il limite di 100 tonn/giorno, per il quale il citato decreto impone l'acquisizione della VIA.



Ora, non si vuole smentire che la potenzialità dell'impianto della ████████ possa giungere, in astratto, a 360 tonn/giorno, ma ciò che non può essere smentito in questa sede è che il raggiungimento del suddetto limite non potrebbe essere

realizzato se non attraverso modifiche strutturali che necessitano di appositi interventi di natura tecnica.

Ciò che si vuole dire è che il limite quantitativo del trattamento giornaliero non è rimesso alle scelte quotidiane degli operatori della società attraverso l'effettuazione di semplici operazioni sui macchinari interessati in quanto tali manovre, oltre a non essere consentite da punto di vista tecnico, verrebbero registrate dai sistemi di controllo installati nell'impianto (imposti con l'atto autorizzatorio) e la cui non alterabilità è stata garantita con l'adozione di misure all'uopo prefissate.

Il ~~caso~~ ricorrente, al fine di avvalorare la tesi secondo cui, per la sottoposizione a VIA, è necessario fare riferimento alla sola capacità potenziale dell'impianto interessato, richiama la sentenza di questo Tribunale n. 1634/2004.

Il caso, tuttavia, affrontato nella citata pronuncia ha riguardato una fattispecie diversa rispetto a quella oggetto del presente gravame poiché, nella fattispecie in esame, la società ~~SAI~~ non si è limitata ad una mera dichiarazione di impegno a trattare un quantitativo inferiore alla soglia di 100 tonn/giorno (come nel caso della sentenza n. 1634/2004, peraltro riguardante il trattamento di rifiuti non pericolosi e speciali pericolosi) ma ha apportato una serie di modifiche tecniche, unitamente alla previsione di efficaci sistemi di controllo, tali da far prevedere che la limitazione quantitativa imposta nel provvedimento autorizzativo sarà effettiva e che la capacità dell'impianto non supererà le soglie fissate nel DPR 12 aprile 1996.



4. Con il secondo motivo, il [REDACTED] ricorrente ritiene che, sulla base della Direttiva CE 85/337/CE, l'impianto di che trattasi avrebbe comunque dovuto essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

Anche tale censura risulta infondata.

Ora, a parte il fatto che la normativa nazionale costituisce corretta applicazione dei principi provenienti dal diritto comunitario in materia di VIA, va osservato che il progetto di realizzazione dell'impianto in argomento è stato oggetto di adeguata valutazione in sede di conferenza di servizi, oltre alla acquisizione di pareri tecnici da parte di consulenti incaricati dalla [REDACTED]

Tale attività istruttoria ha portato ad escludere la necessità di sottoporre l'impianto a previa valutazione di impatto ambientale, il che non risulta irragionevole se si considera, peraltro, che si tratta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno utilizzati nell'ambito del settore agricolo.

5. Infondato risulta, poi, il terzo motivo con il quale il [REDACTED] deduce la violazione della Delibera di Giunta Regionale n. 7/10161 del 6 agosto 2002 nella parte in cui impone, per la realizzazione di impianti come quello in argomento, la presentazione da parte della ditta interessata dello studio di impatto ambientale.

Al riguardo, va osservato che, sebbene la società controinteressata non abbia presentato alcun documento recante l'intestazione "studio di impatto ambientale", la relazione tecnica del 2004 allegata al progetto di che trattasi (come integrata nel 2005) contiene dati che soddisfano quanto richiesto nella predetta

deliberazione delibera regionale.

La relazione presentata dalla [REDACTED] contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- localizzazione dell'impianto;
- caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- modalità di raccolta e di smaltimento delle acque;
- sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e di mitigazione sonora;
- modalità di ripristino ambientale dopo la chiusura dell'impianto.

Gli altri dati, pure richiesti dalla citata delibera regionale, possono ritenersi allo stesso modo acquisiti in quanto gli elementi contenuti nella relazione integrativa ed i sistemi di monitoraggio imposti dalla [REDACTED] con il provvedimento di autorizzazione impugnato soddisfano le esigenze sottese alla predisposizione dello studio di che trattasi.

6. Con il quarto motivo, l'ente ricorrente lamenta che la [REDACTED] si sarebbe limitata a recepire il parere espresso dalla [REDACTED] in materia di VIA quando la competenza in materia è attribuita all'amministrazione provinciale.

Anche tale censura non è fondata.

È sufficiente osservare che, con il provvedimento di autorizzazione impugnato, la [REDACTED] ha fatto proprie le osservazioni della [REDACTED] in materia di VIA e, comunque, tale profilo non può costituire un vizio tale da comportare l'annullamento dell'atto gravato in quanto, come evidenziato in



precedenza, il progetto presentato dalla società [REDACTED] non deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

7. Risulta infine infondato il quinto motivo con cui l'ente ricorrente lamenta che l'autorizzazione impugnata sarebbe stata rilasciata dalla [REDACTED] senza che la società controinteressata abbia apportato gli adeguamenti richiesti dal Servizio Territorio del predetto ente e senza che il Servizio rifiuti provinciale abbia espresso il proprio definitivo parere al riguardo.

Risulta, invero, in punto di fatto che, a fronte di un'iniziale richiesta - formulata dal Settore Territorio della [REDACTED] - di adeguamento dal punto di vista paesistico del progetto presentato dalla società [REDACTED] quest'ultima ha presentato due elaborati tecnici finalizzati a recepire quanto indicato dalla predetta articolazione provinciale la quale ha dato il proprio parere favorevole (come emerge dalle premesse dell'autorizzazione impugnata - cfr pg. 2).

Il predetto parere favorevole ha fatto avverare la condizione imposta dal Servizio Rifiuti della [REDACTED] il quale aveva preteso che l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto fosse subordinato al "*parere favorevole del Settore Territorio*".

8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

9. Per la complessità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, respinge il

ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2006, con

l'intervento dei magistrati:

Carmine Spadavecchia - Presidente f.f.



Daniele Dongiovanni – Referendario est.



Alessio Liberati - Referendario

